**FAQ AGGIORNATE AL 10/02/2022**

**QUESITO 1:**

Nella tipologia di intervento d) relativa ad edificio dotato di certificato di collaudo ai sensi delle NTC 2008 o NTC 2018, come si intende verificato il criterio di ammissibilità relativo al possesso di verifica di vulnerabilità sismica?

RISPOSTA:

Il criterio di ammissibilità “*L’intervento è relativo a edificio dotato di verifica di vulnerabilità sismica*” è da intendersi come “*L’intervento è relativo a edificio dotato di verifica di vulnerabilità sismica o certificato di collaudo statico ai sensi delle NTC 2008 o NTC 2018*”.

L’Ente dovrà dichiarare la presenza di tale certificato di collaudo statico in sede di candidatura.

**QUESITO N. 2. REV.01:**

L’Ente è proprietario di un edificio scolastico costruito negli anni 2000 e dotato di un certificato di collaudo statico redatto nel 2004 ai sensi del DM ‘96. Tale edificio risulta non essere obbligato alla redazione della verifica di vulnerabilità sismica ai sensi dell’Ordinanza n. 3274 del 20.03.2003. Può essere ammesso alla selezione anche con il solo certificato di collaudo suddetto, per la tipologia d’intervento d) *“Interventi di solo efficientamento energetico con miglioramento di almeno due classi energetiche, purché l’immobile oggetto di intervento sia in possesso di certificato di collaudo delle strutture ai sensi delle NTC 2008 o delle NTC 2018 o sia stato sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica e presenti un IR=>0,8”*?

RISPOSTA:

Per gli edifici scolastici non obbligati alla redazione della verifica di vulnerabilità sismica ai sensi dell’Ordinanza n. 3274 del 20.03.2003, il possesso di certificato di collaudo ai sensi del DM ‘96 equivale a dotazione di verifica di vulnerabilità sismica, pertanto il criterio di ammissibilità “*L’intervento è relativo a edificio dotato di verifica di vulnerabilità sismica*” si intende verificato, alle condizioni a seguire.

Per poter accedere al finanziamento di cui alla tipologia di intervento d), gli enti proprietari di tali edifici dovranno obbligatoriamente impegnarsi, in sede di candidatura, alla redazione, con propri fondi, di verifica sismica dalla quale si evinca l’Indice di Rischio sismico.

Nel caso in cui l’edificio risultasse assegnatario del finanziamento, l’Ente dovrà redigere la verifica sismica. Qualora dalla stessa risultasse un indice IR inferiore a 0,80, l’Ente dovrà sostenere con fondi propri le spese per la progettazione e l’esecuzione delle opere di miglioramento e/o adeguamento sismico necessarie al raggiungimento del valor minimo richiesto (contestualmente all’intervento di efficientamento energetico).

Si sottolinea che per tale tipologia di intervento sarà attribuito punteggio pari a zero relativamente al criterio B.1, essendo la stessa applicabile solo agli edifici aventi I.R. uguale o maggiore a 0,80.

**QUESITO N. 3:**

In riferimento al bando all’art.5 si dice che non sono ammissibili interventi parziali:

* nel caso in cui una scuola primaria sia composta da due corpi edilizi costruiti in epoche diverse, è ammissibile un progetto che prevede di intervenire solo nell’ala vecchia?
* o in alternativa è ammissibile un progetto che prevede la demolizione e ricostruzione dell’ala vecchia e l’efficientamento energetico dell’ala nuova della scuola?

RISPOSTA:

Se per “corpi edilizi” si intendono unità strutturali distinte, l’intervento è ammesso.

È altresì ammesso l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’ala vecchia con contestuale efficientamento energetico dell’ala nuova solo nel caso in cui l’ala nuova riporti un IR maggiore di 0,80 o abbia certificato di collaudo statico redatto ai sensi del DM ’96 (vedi quesito n. 2), o ai sensi delle NTC 2008/NTC 2018.

**QUESITO N. 4**

Si può richiedere finanziamenti anche per un asilo nido, dato che al punto 1 del decreto c’è scritto dagli asili nido all’università…?

RISPOSTA:

No, la presente linea di finanziamento non include gli asili nido. Per questi vi è, sempre all’interno della Missione 4 Componente 1, l’apposita linea nazionale “Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. Si riporta il link dedicato: <https://pnrr.istruzione.it/avviso/asili/>.

**QUESITO N. 5:**

All’art.5 punto 9 dell’allegato A, si cita l’esclusione per progetti che abbiano ricevuto altri finanziamenti. Io ho un progetto che è fatto in due stralci funzionali. il primo stralcio è completamente finanziato con i fondi di cui al comma 139 legge 145/2018, annualità 2021, mentre il secondo stralcio non è né finanziato né progettato ancora. Posso partecipare per il secondo stralcio senza rischiare che venga escluso?

RISPOSTA:

È possibile finanziare per un nuovo stralcio funzionale progetti che siano stati finanziati in precedenti programmazioni, purché non per le stesse finalità e per i medesimi costi e le medesime spese.

**QUESITO N. 6:**

È candidabile un intervento che ha avuto un cofinanziamento per la progettazione definitiva?

RISPOSTA:

Sì. La progettazione deve essere scomputata dal quadro tecnico economico.

**QUESITO N. 7:**

L’ente è proprietario di un edificio scolastico costruito nel 1971 con annessa palestra, che a seguito del sisma del 1997 è stato oggetto di intervento di miglioramento sismico con calcoli e verifiche sismiche ante e post opera effettuate ai sensi del DM 1996. I lavori si sono conclusi nel 2010 ed è stata redatta la Relazione a strutture ultimate/Certificato di conformità (non vigeva l’obbligo di nominare il collaudatore per tali tipi di interventi di miglioramento sismico). Si chiede pertanto se ai sensi dell’Ordinanza n.3274 del 20.03.2003 risulta soddisfatto il requisito “L’intervento è relativo a edificio dotato di verifica di vulnerabilità sismica” con le verifiche sismiche agli atti sopra menzionate.

RISPOSTA:

L’obbligo si intende soddisfatto quindi l’edificio è candidabile, tuttavia, in assenza di una correlazione tra indice di rischio desunto dalle verifiche “post operam” in possesso dell’Ente e calcolato ai sensi del D.M. 1996 e indice di rischio sismico calcolato ai sensi **almeno delle NTC 2008**, al criterio strutturale B.1 sarà attribuito punteggio pari a zero in sede di istruttoria.

**QUESITO N. 8:**

Si vorrebbe candidare al bando per la messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica una scuola per cui si ha già a disposizione il progetto definitivo approvato.

Si chiedono quindi indicazioni su come presentare l'allegato: "*max n. 5 tavole di progetto leggibili, in formato A3, contenenti immagini e testi che illustrino la soluzione progettuale*" in quanto il progetto a disposizione, viste anche le dimensioni della scuola, è composto da più tavole e in formato maggiore, per garantire la massima leggibilità.

RISPOSTA:

Ai fini della candidatura al presente bando l’Ente deve allegare alla “Scheda progetto” un massimo di 5 tavole (scelte anche tra quelle facenti parte del livello progettuale posseduto), in grado di fornire una comprensione il più immediata possibile di quanto si intende mettere in atto e che siano funzionali alla valutazione del diritto al punteggio premiale attestato dall’ente nei criteri di valutazione del progetto.

**QUESITO N. 9:**

Volevo chiedere se il massimale "minimo" fissato dal bando è obbligatorio o no. Nel senso che se un intervento, ad esempio di solo efficientamento energetico (punto d) mi costasse € 500 al mq anziché € 600 al mq sarebbe ritenuto ammissibile lo stesso?

Inoltre nel quadro economico come lavori possono essere inserite quali voci di "efficientamento energetico" le necessarie modifiche agli impianti (comprese messa a norma sia impianti elettrici che meccanici), le schermature solari e l'inserimento della VMC con recuperatore di calore e controllo CO2?

RISPOSTA:

Mentre il rispetto del “limite superiore” fissato dal bando per ciascuna categoria di intervento è obbligatorio (in assenza di cofinanziamento), in quanto tale limite rappresenta il finanziamento massimo concedibile per l’intervento a valere sui fondi PNRR, il “limite inferiore” non è vincolante ovvero può essere inteso come un’indicazione progettuale “di massima” dei costi minimi stimati per la realizzazione delle opere di ciascuna categoria di intervento.

Possono essere inserite quali “voci di efficientamento energetico” tutte le opere, le prestazioni di servizi e le forniture che concorrono ad aumentare la prestazione energetica dell’edificio **di almeno 2 classi energetiche**, nonché le finiture strettamente connesse.

Le opere di messa a norma degli impianti, qualora non correlabili all’intervento di efficientamento energetico/adeguamento sismico, non saranno rendicontabili nei costi dell’intervento e dovranno essere sostenute con cofinanziamento del proponente. La loro realizzazione darà ad ogni modo diritto all’attribuzione di punteggio premiale.

**QUESITO N. 10:**

In relazione all’oggetto si richiedono chiarimenti in merito al procedimento di calcolo delle Spese Tecniche da inserire all’interno del Quadro Tecnico Economico dell’intervento.

Nel dettaglio si chiede di chiarire quanto segue:

1) ai sensi di quanto disposto dalla Circolare Ministeriale n° 4 del 18.02.2022, il massimale per fasce di importo da attribuire alle Spese Tecniche va calcolato sull’importo lavori o sul totale del finanziamento richiesto?

2) l’importo delle Spese Tecniche da inserire al punto B.1. della Scheda Tecnica di cui all’Allegato B e come sopra determinato, è da intendersi comprensivo della relativa IVA e OO.PP. ovvero è un importo netto?

3) nel caso in cui si vogliano espletare le funzioni tecniche sia tramite affidamenti esterni, sia tramite il ricorso al Reclutamento di cui al DL 80/2021, il limite massimo per il suddetto reclutamento è anch’esso al netto di imposte oppure al lordo?

RISPOSTA:

La Circolare Ministeriale n° 4 del 18.02.2022 è stata definitivamente chiarita dalla nota esplicativa del Ministero Istruzione prot. 5518 del 31/01/2022, emanata a integrazione della precedente nota prot. 4422 del 26/01/2021, pertanto è da considerarsi valida la tabella dei massimali di spesa riportata in quest’ultima nota, scaricabile alla pagina del bando.

1. il massimale del costo personale di cui al D.L. 80/2021 è correlato alla “fascia finanziaria del progetto” ovvero al “costo totale ammesso a finanziamento” che è pari all’importo del quadro tecnico economico di progetto per cui si richiede finanziamento;
2. l’importo delle spese tecniche di cui al punto B.1 della “Scheda Tecnica Progetto” è da intendersi “netto”, in quanto nella Scheda Tecnica Progetto la voce “oneri previdenziali e IVA” riferita al punto B1 è stata separata al punto G). Resta inteso che l’importo delle spese tecniche per incarichi esterni, comprensivo di Iva e ogni altro onere di legge, è rendicontabile nella percentuale massima del 12% dell’importo lavori, come da nota ministeriale sopra citata;
3. il massimale per il reclutamento del personale ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 80/2021, di cui alla Circolare MEF n. 4/2022, è al lordo di imposte.

**QUESITO N. 11:**

in merito al bando in oggetto, per la compilazione dell'Allegato "B" scheda di domanda, sono a chiedere se la mia interpretazione è corretta riguardo alla check list di verifica e controllo che trovo a pag. 12. La check list non andrà compilata in questa fase di presentazione della domanda ma nella fase successiva in caso di assegnazione del finanziamento.

RISPOSTA:

Interpretazione corretta.

**QUESITO N. 12:**

Avremmo bisogno di un chiarimento in merito alla verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio oggetto d'intervento. Il nostro caso si riferisce ad una Scuola dell'infanzia per la quale l'ultimo intervento di adeguamento sismico è stato fatto nel 2006. Attualmente, per tale scuola non siamo in possesso della verifica di vulnerabilità sismica secondo le norme attuali, e la stessa è adeguata alle norme in vigore nel 2006. Chiediamo se è possibile partecipare comunque al bando.

RISPOSTA:

L’edificio è candidabile, tuttavia, in assenza di una correlazione tra indice di rischio desunto dalle verifiche “post operam” in possesso dell’Ente e calcolato ai sensi del D.M. 1996 e indice di rischio calcolato ai sensi almeno delle NTC 2008, al criterio strutturale B.1 sarà attribuito punteggio pari a zero in sede di istruttoria.

**QUESITO N. 13**

L’Ente è proprietario di un fabbricato adibito al piano terra ad asilo nido e al piano primo a scuola dell’infanzia. Ho letto nelle FAQ che questa linea di finanziamento non include gli asili nido.

Devo quindi intendere che nel nostro caso non possiamo presentare la candidatura in quanto si tratterebbe di un intervento parziale (ovvero relativo al solo piano adibito a scuola dell’infanzia) non ammissibili dal finanziamento ai sensi dell’art. 5 dell’avviso?

Oppure la nostra situazione rientra tra le linee di finanziamento in quanto la parte destinata a scuola dell’infanzia è prevalente rispetto a quella destinata ad asilo nido?

RISPOSTA:

L'intervento da candidare non può essere “parziale”.

In questo caso è possibile presentare candidatura per la totalità dell’edificio a condizione che le opere relative all’asilo nido, non finanziabili a valere sui fondi di questa linea di finanziamento PNRR, siano eseguite con cofinanziamento da parte dell’Ente.

**QUESITO N. 14**

Per la candidatura dell'intervento, facendo riferimento al punto 10 dell'Allegato “B” Schema di domanda, cosa si intende per "Atto di approvazione dell'intervento"?

Risulta necessario essere in possesso dello studio di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art. 23 del codice appalti o è sufficiente la compilazione della scheda progetto?

RISPOSTA:

Per “atto di approvazione” dell’intervento si intende che la “scheda progetto” comprensiva degli allegati deve essere approvata dalla Giunta, come presa d’atto della partecipazione al bando e di accettazione degli impegni che derivano nel caso di ammissione a finanziamento. Se l’Ente dovesse possedere progetti di maggiore dettaglio va allegato il relativo atto di approvazione.

È sufficiente la compilazione della scheda progetto correlata dagli elaborati richiesti al punto 10 dell’Allegato “B”, tenendo sempre presente il timing dettato dal PNRR riportato al punto 6 per la redazione dei successivi livelli di progettazione.

**QUESITO N. 15**

Viene richiesto di indicare il CUP dell'intervento, ma non vengono fornite specifiche indicazioni su come lo stesso vada richiesto, a differenza di quanto indicato dagli altri bandi relativi all'edilizia scolastica del MIUR - PNRR. Potreste fornire chiarimenti nel merito.

RISPOSTA:

Poiché relativamente alla linea di finanziamento “regionale” non ci sono state indicazioni specifiche da parte del Ministero, il CUP dell’intervento va generato liberamente, coerentemente con le caratteristiche dell’intervento stesso.

**QUESITO N. 16**

Con la presente chiedo chiarimenti in merito all'art. 5 punto 9 dell'allegato A che riporto di seguito (e di conseguenza alla dichiarazione che bisognerà effettuare come da Allegato B):

*“9) interventi relativi a edifici scolastici che abbiano ricevuto negli ultimi 5 anni finanziamenti europei, nazionali e regionali per interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico e/o di efficientamento energetico.”*

La questione del finanziamento negli ultimi 5 anni è riferito all'intervento che si intenda presentare con l'istanza oppure all'edificio scolastico in sé?

Se fosse riferito all'edificio scolastico in sé, e se lo stesso abbia ricevuto dei finanziamenti in materia energetica (ad es. Fondo Kyoto), sarebbe comunque candidabile per interventi strutturali come ad esempio adeguamento sismico?

RISPOSTA:

La questione del finanziamento negli ultimi 5 anni è riferita all’intervento che si intende presentare, in quanto è stato chiarito dal Ministero quanto segue:

*“È possibile finanziare per un nuovo stralcio funzionale progetti che siano stati finanziati in precedenti programmazioni, purché non per le stesse finalità e per i medesimi costi e le medesime spese”.*

Pertanto sembra plausibile la possibilità di candidare un intervento di adeguamento sismico su edificio oggetto di finanziamento per efficientamento energetico.

**QUESITO N. 17**

Con la presente si chiede di precisare se nel bando in oggetto siano ammesse a partecipare come unica candidatura due edifici, aventi due distinti codici ARES ed appartenenti al medesimo Istituto. Si precisa che i due edifici in oggetto sono ubicati all’interno dello stesso complesso scolastico a poche decine di metri l’uno dall’altro e identificati con un unico numero civico.

Essendo due unità distinte, dotate di codici ARES distinti, si dovranno presentare 2 candidature distinte.